

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 15/2011**

**04 Aprile 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL 5 APRILE 2011 SI INSEDIERA' IL NUOVO CPO ELETTO IL 24 MARZO 2011. SUBITO DOPO CI SARA' LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FRA LE QUALI LA PRIORITA' SPETTERA' AGLI INCONTRI CON LE SEDI INPS ED ALLA DISAMINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI AI FINI DELLA FCO.

E' convocata per domani, 5 Aprile 2011, la seduta del CPO di Napoli nella nuova composizione eletta dalla base il 24 Marzo 2011. All'o.d.g. l'attribuzione delle cariche istituzionali (Presidente, Segretario e Tesoriere) per il CPO e quella di Presidente per il Collegio dei Sindaci.

In prosieguo, il Presidente eletto convocherà il Consiglio, per altra data, per la composizione delle Commissioni Consiliari le quali, come priorità, avranno da affrontare il nodo delle "disfunzioni INPS" sulla scorta delle vostre segnalazioni e da esaminare le autocertificazioni pervenute ai fini della FCO.

NUOVE MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL LAVORO DOMESTICO.

**INPS - CIRCOLARE N. 49 DEL 11 MARZO 2011**

Facendo seguito alla circolare nr. 169 del 31/12/2010, l'INPS, con la nuova circolare 49/2011, conferma che dal **01 aprile 2011** gli adempimenti relativi al **lavoro domestico (quali assunzioni, cessazioni e variazioni)** dovranno essere effettuati esclusivamente:

- **tramite WEB dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it)**
- **tramite Call Center al nr. 803164**
- **tramite gli intermediari abilitati**

Restano invariate le tempistiche già attualmente in vigore e cioè:

- **l'assunzione deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. Tale comunicazione potrà eventualmente essere annullata nei 5 giorni seguenti. Oltre tale termine dovrà essere trasmessa apposita comunicazione di cessazione;**
- **la cessazione o l'eventuale variazione degli elementi del rapporto di lavoro deve sempre essere comunicata entro 5 giorni dal suo verificarsi.**

Le novità riguardano anche il pagamento dei contributi che potranno essere effettuati esclusivamente tramite:

- i soggetti aderenti al circuito "Reti amiche" quali le tabaccherie;
- gli sportelli di Unicredit banca;
- il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it)
- Il Contact center al nr. 803.164
- M.A.V. recapitato direttamente dall'INPS. Nel caso fosse necessario ricalcolare lo stesso per sopravvenute variazioni del rapporto di lavoro sarà necessario collegarsi al sito INPS ed effettuare la ristampa del modulo di pagamento.

IL "PRATICANTATO" NON AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE SI TRASFORMA IN LAVORO SUBORDINATO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4271 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Il c.d. praticantato "di fatto" non esiste. Occorre, in primis, l'autorizzazione preventiva del Consiglio dell'Ordine affinché si possa legittimamente instaurare un praticantato.

L'autorizzazione del Consiglio dell'ordine va a giustificare, infatti, la presenza del praticante presso lo studio e l'effettuazione degli adempimenti professionali che sono propri dell'oggetto della professione del dante- pratica.

Questo è il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza N. 4271 del 22 Febbraio 2011.**

Gli Ermellini, con la sentenza in informativa, hanno confermato il giudizio delle Corti di merito che avevano accertato, coerentemente con i dati acquisiti e con valutazione immune da vizi logici, la sussistenza della subordinazione e la sottoposizione, quindi, al potere organizzativo e gerarchico del professionista.

In particolare, poi, la S.C. di Cassazione ha precisato che ***"la Corte d'Appello non ha escluso la sussistenza del praticantato solo per il mancato rilascio del certificato di avvenuta accettazione della pratica, valutando invece, nella ricorrenza di tale incontestata emergenza fattuale, la rilevanza di alcune delle testimonianze assunte e della mancata richiesta dell'attestato di compiuta pratica, e traendo quindi, anche alla luce del complesso dell'istruttoria testimoniale, conclusioni sulla non qualificabilità del rapporto in termini di praticantato"***.

MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE RISARCIRE IL CONTRIBUENTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER RICORRERE AI GIUDICI TRIBUTARI.

***CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 5120 DEL 3 MARZO 2011***

Il "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione è di grandissima evidenza giuridica e dovrebbe far aprire gli occhi a numerosi Uffici Finanziari ed a parecchie Commissioni Tributarie Provinciali in materia di "soccombenza": id se il contribuente ha ragione, l'Ufficio deve pagare le spese!!!

A maggior ragione ci deve essere la soccombenza (id: pagamento delle spese) se il contribuente ha, invano, avanzato istanze di autotutela.

Ed è quanto successo ad un contribuente che ha dovuto rivolgersi ad un commercialista per un ricorso tributario a seguito di atti di accertamenti (seguiti dall'emissione di ruolo) nonostante tutte le istanze di revisione in autotutela.

Ad onta che l'Ufficio abbia riconosciuto l'errore procedendo ad un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo, il contribuente si è rivolto al Giudice di Pace chiedendo la condanna dell'Ufficio al risarcimento del danno "ingiusto". La richiesta veniva accolta e l'Ufficio condannato al pagamento della somma di € 900,00.

Da qui il ricorso dell'Ufficio in Cassazione con la motivazione in base alla quale l'accoglimento dell'istanza di autotutela dovesse considerarsi una facoltà e non un obbligo.

Gli Ermellini, con sentenza N. 5120 del 3 Marzo 2011, pur convenendo circa la facoltatività della risposta ad atto di autotutela, hanno evidenziato che, in base a Giurisprudenza consolidata (es. Cass. 1191/2003, 7531/2009, SS.UU. 26108/2007) l'azione della Pubblica Amministrazione trova **sempre un limite nella legge e nel principio del neminem laedere di cui al predetto art. 2043 c.c.**. Ergo, il Giudice ha il potere di accertare se il comportamento doloso o colposo della pubblica amministrazione, non ossequioso della legge e del suddetto principio, abbia provocato la **violazione di un diritto soggettivo**. Trattasi, in ogni caso, di un "principio" consolidato anche nelle pronunce di merito!!!

IMPORTANTE INTERPRETAZIONE DELL'INPS IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO E CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI.

**INPS- CIRCOLARE N. 41 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

***Per il cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro deve ritenersi superata la condizione secondo la quale i cinque anni di contribuzione effettiva, richiesti all'atto della domanda, devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.***

Questa è l'importante interpretazione dell'INPS, contenuta nella **circolare N. 41 del 25 Febbraio 2011**, a seguito di specifico quesito formulato dall'INPS al Ministero del Lavoro, che vi invitiamo ad approfondire.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO, PASQUALE ASSISI**